

CIRCOLARE n. 2/2004
RISERVATA AI CLIENTI DELLO
STUDIO GHIDINI, GIRINO & ASSOCIATI

www.ghidini-associati.it

(N.B. La presente circolare è meramente informativa e non costituisce parere)

NOTIFICA AL GARANTE PRIVACY

- *Artt. 37 e ss. Decreto Legislativo 196/2003 (“Notificazione del trattamento”)*
- *Parere del Garante per la protezione dei dati personali del 23 aprile 2004: “chiarimenti sui trattamenti da notificare al Garante”*

A sette giorni dalla scadenza dell’adempimento disposto dagli artt. 37 e ss. del d. lgs. 196/2003 (Notificazione del trattamento, 30 aprile 2004), il Garante per la protezione dei dati personali ha emesso un parere sull’interpretazione della casistica contenuta dall’art. 37 d. lgs. cit., che aggiunge elementi di novità rispetto a quelli desumibili dal dettato legislativo, nonché dal provvedimento del 31 marzo 2004 relativo ai casi da sottrarre all’obbligo di notificazione (1/2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 6 aprile 2004 n. 81). **Il termine della notifica**, in assenza, allo stato attuale, di proroghe per l’incombente, **scadrà il prossimo 30 aprile 2004**.

Segnaliamo quindi le seguenti novità di rilievo che possono essere riferite a soggetti privati (società ed imprese).

* * *

1) Posizione geografica di persone od oggetti (art. 37, comma 1°, let. a)

Il Garante ha precisato come la **localizzazione** (dati che consentono l’individuazione della posizione geografica di persone od oggetti) debba essere notificata esclusivamente qualora permette di individuare in maniera continuativa - anche con eventuali intervalli - l’ubicazione sul territorio o in determinate aree geografiche, in base ad apparecchiature o dispositivi elettronici detenuti dal titolare o dalla persona oppure collocati sugli oggetti, e ciò a condizione che sia possibile risalire all’identità degli interessati, anche indirettamente attraverso appositi codici.

Alla luce di quanto sopra, il Garante ha negato la necessità della notificazione di localizzazioni che consentano solo una rilevazione non continuativa del passaggio o della presenza di persone o oggetti, effettuata, tra gli altri, all’atto della *registrazione di in-*

gressi o uscite presso luoghi di lavoro; in caso di rilevazione di immagini o suoni, anche con impianti a circuito chiuso; in occasione della lettura di carte elettroniche per fornire beni, prestazioni o servizi quali, ad esempio, carte di pagamento, carte di credito o di fidelizzazione.

2) Strumenti elettronici per profilare interessati o utenti di servizi di comunicazione elettronica (art. 37, comma 1°, lett. d).

Quanto alla categoria di cui all'art. 37, comma 1°, lett. d, è stato precisato che il trattamento dei dati dell'interessato finalizzato alla semplice gestione economica di un rapporto commerciale (anche attraverso strumenti elettronici) o all'invio di eventuali comunicazioni informative commerciali o al controllo della qualità di servizi offerti non costituiscono "**profilazione**". Allo stesso modo è stato precisato che non costituisce "profilazione" la registrazione degli accessi ad un sito web, ma solo se i dati sono memorizzati esclusivamente per il tempo tecnicamente indispensabile ai fini di sicurezza del sistema o di elaborazione statistica in forma anonima.

3) Rilevazione del rischio sulla solvibilità economica o di comportamenti illeciti o fraudolenti (art. 37, comma 1, lett. f)).

Allo stesso modo, i trattamenti di dati personali di terzi contenuti in **centrali rischi private** debbono essere notificate dal soggetto titolare del trattamento che abbia il potere decisionale in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento e agli strumenti utilizzati per la relativa gestione. Pertanto, qualora, per mere ragioni tecniche, una copia della banca di dati gestita dal terzo autonomo titolare del trattamento, risieda (dunque, sia oggetto di *back up*) presso il soggetto abilitato unicamente a consultarla in tale forma (e dunque non di intervenire sulla medesima), quest'ultimo non avrà alcun obbligo di notifica.

* * *

Segnaliamo, infine, l'intervenuta pubblicazione dell'ulteriore parere del Garante del 26 aprile 2004 in tema di notificazione in ambito **sanitario** accessibile sul sito www.garanteprivacy.it.

* * *

Nessuna novità invece in tema di **sanzioni**. L'omissione della notifica o la notifica inesatta viene sanzionata in via amministrativa con il pagamento dell'importo che va da 10.000 a 60.000 euro. La notifica contenente dichiarazioni false costituisce invece illecito penale sanzionato con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Milano, 27 aprile 2004

STUDIO GHIDINI, GIRINO E ASSOCIATI
Via S. Sofia 12 - 20122 Milano (Italia)

Tel. 0258300433 Fax 0258301508
URL: www.ghidini-associati.it